

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 10 del 08/02/2006

Deliberazione n. 10 del 08/02/2006 legge 109/94 Articoli 10, 30 - Codici 10.1, 30.2

La legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. prevede espressamente l'incameramento della cauzione provvisoria solo in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (art. 30, comma 1) e a seguito di verifica dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (art. 10, comma 1quater). Essa, tuttavia, come più volte affermato dalla giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6769), assolve in generale alla funzione di garantire l'affidabilità dell'offerta, di cui il primo indice è rappresentato proprio dalla correttezza e serietà del comportamento del concorrente in relazione agli obblighi derivanti dalla disciplina della gara. L'escussione della cauzione, quindi, è conseguenza diretta e automatica del verificarsi del presupposto correlato alla detta funzione, vale a dire dell'inadempimento del partecipante, senza bisogno che specifica norma di gara disponga espressamente in tal senso. In definitiva, la cauzione provvisoria è destinata a garantire tutti gli aspetti della partecipazione e quindi la serietà e la correttezza di tutti i comportamenti posti in essere a tal fine dai concorrenti, ivi comprese le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, che connotano l'offerta e ne caratterizzano la serietà.